

Whistleblowing – Le novità introdotte con il D. Lgs n. 24/23

In attuazione della **Direttiva (UE) 2019/1937**, è stato emanato il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

COSA CAMBIA CON LA NUOVA DISCIPLINA

Il decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni ivi previste avranno effetto a partire **dal 15 luglio 2023**.

A partire dal 26 novembre 2019 si assiste a un cambiamento di prospettiva: con la dir. n. 2019/1937 è stato introdotto, per tutti gli Stati membri, un vero e proprio diritto alla segnalazione. Obiettivo della direttiva è disciplinare la protezione dei **whistleblowers** (o “informatori” nella traduzione italiana del testo) all’interno dell’Unione, introducendo norme minime comuni di tutela al fine di dare uniformità a normative nazionali. La direttiva prevede una tutela per il whistleblower senza differenziazione tra settore pubblico e settore privato per favorire l’emersione di illeciti, commessi non solo all’interno dei c.d. soggetti del settore pubblico ma anche delle imprese e aziende private operanti in svariati settori del mercato.

LE NOVITA' IN DETTAGLIO

SOGGETTI OBBLIGATI

Datori di lavoro che:

- 1) hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di **almeno 50 lavoratori subordinati** con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
- 2) non hanno la dimensione indicata al punto 1 ma **rientrano tra quelli obbligati al rispetto della normativa** in materia di mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- 3) **rientrano nell’ambito di applicazione del D. lgs. 231/2001** e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se hanno meno di 50 lavoratori

TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Viene precisato che **l’identità del segnalante e qualsiasi altra informazione** da cui essa può evincersi, direttamente o indirettamente, **non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del segnalante stesso**, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati.

Nell’ambito del procedimento disciplinare l’identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la **conoscenza dell’identità del segnalante sia indispensabile** per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare **solo con il consenso espresso del segnalante** alla rivelazione della propria identità.

Richiamo espresso al rispetto della disciplina in tema di protezione dei dati personali. Specificazione dei limiti alla conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni.

CANALI DI SEGNALAZIONE

La scelta del canale di segnalazione non è più rimessa alla discrezione del whistleblower in quanto in via prioritaria è favorito l'utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all'art. 6, è possibile effettuare una segnalazione esterna

CANALE INTERNO

«I **sogetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato**, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, **attivano propri canali di segnalazione, che garantiscano**, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, **la riservatezza** dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione».

La **gestione del canale di segnalazione** dovrà essere affidata a **una persona o a un ufficio interno autonomo** dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero è affidata **a un soggetto esterno**, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato.

I **sogetti del settore pubblico** cui sia fatto obbligo di prevedere la figura del responsabile della **prevenzione della corruzione e della trasparenza**, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, affidano a quest'ultimo, anche nell'ipotesi di condivisione, **la gestione del canale di segnalazione interna**.

I comuni diversi dai capoluoghi di provincia possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione. I **sogetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati**, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, **non superiore a 249, possono condividere** il canale di segnalazione interna e la relativa gestione.

Le segnalazioni possono assumere forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ma anche, su richiesta del whistleblower, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

COME DIMOSTRARE CONFORMITA' AL GDPR?

Al fine di attivare il canale di segnalazione interna, tutti i soggetti dovranno:

- disegnare il trattamento allineando, fin dalla progettazione, ogni operazione ai principi di protezione dei dati personali fissati dall'art. 5 del GDPR e dall'art. 3 del D. Lgs.51/18;
- **definire i ruoli di responsabilità** a partire dalla indicazione del titolare del trattamento (i soggetti tenuti all'obbligo), i designati al trattamento e, in presenza di contitolarità (fattispecie nella quale il canale e la sua gestione sono condivise tra più soggetti in possesso delle caratteristiche sopra indicate) determinare in modo trasparente, mediante un accordo interno, i rispettivi ambiti e responsabilità;
- **eseguire la DPIA;**
- **formare ed autorizzare al trattamento i dipendenti** chiamati a gestire il canale di segnalazione;
- **informare tutti i soggetti interessati;**
- **designare e dare istruzioni**, in forma scritta, ai **“responsabili del trattamento”** coloro che sono chiamati ad effettuare il trattamento per conto del titolare, siano essi meri fornitori o gestori del canale. Tali soggetti devono presentare garanzie di compliance alla normativa come prevede l'art. 28 del GDPR;
- l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR è sottoposto alle limitazioni previste dall'art. 2-undecies del Codice.

SETTORE PRIVATO

La protezione dei segnalanti operanti nel settore privato, prevista dal D.lgs. n. 24/2023, **impone l'obbligo di predisporre canali di segnalazione a carico di quegli enti del medesimo settore che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:**

- 1) hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
- 2) si occupano di alcuni specifici settori (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente), anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
- 3) adottano i modelli di organizzazione e gestione di cui al decreto legislativo 231/2001, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato.

SETTORE PUBBLICO

L'**obbligo di predisporre i canali di segnalazione interna** grava altresì sui seguenti soggetti del settore pubblico: **le amministrazioni pubbliche** di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house, così come definite, rispettivamente, dall'articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche se quotate.

CANALE ESTERNO

ANAC

L'Autorità competente per le segnalazioni esterne, anche del settore privato, è l'ANAC. È possibile segnalare all'Autorità solo laddove ricorra una delle seguenti condizioni:

1. **non è prevista**, nell'ambito del contesto lavorativo, l'**attivazione** obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, **non è attivo** o, anche se attivato, **non è conforme** a quanto previsto dall'articolo 4;
2. la persona segnalante **ha già effettuato** una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
3. la persona segnalante ha **fondati motivi** di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato **efficace** seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
4. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la **violazione possa costituire un pericolo imminente** o palese per il pubblico interesse

Link alla piattaforma ANAC: [CLICCA QUI](#)

DIVULGAZIONI PUBBLICHE

Divulgare pubblicamente vuol dire: «rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone»



		<p>La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal presente decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni; 2. a persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; <p>la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.</p>
DIVIETO DI RITORSIONE	INVERSIONE DELL'ONERE DELLA PROVA	
<p>Ampia esemplificazione delle condotte che costituiscono ritorsione. Inoltre, modifica dell'articolo 4 della legge 604/1966, includendovi espressamente il licenziamento conseguente all'esercizio di un diritto ovvero alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica effettuate in base alle norme sul whistleblowing.</p>	<p>L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha attuati. Nesso di causalità presunto tra il danno subito dal segnalante e la ritorsione subita a causa della segnalazione.</p>	

Buon Lavoro a Tutti

A disposizione per eventuali chiarimenti

Bergamo, 26/06/2023

Dott. Massimo Zampetti
Data Protection Officer